



PROVINCIA DI ASTI ASSESSORATO CACCIA E PESCA

CRITERI GESTIONALI DELLA ZONA ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO E GARE PER CANI DA SEGUITA (approvata con D.D. n. 56879 del 05/08/2002)

ART. 1

L'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguita sono consentiti nel periodo compreso tra il **1 gennaio ed il 31 marzo**.

L'esercizio venatorio in tali zone è sempre vietato.

ART. 2

La gestione delle zone viene effettuata dalla Provincia di Asti la quale può avvalersi, per gli aspetti tecnico – organizzativi, della collaborazione del Comitato consultivo provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e coordinamento delle politiche venatorie e delle Associazioni Cinofile.

ART. 3

Il Comitato compila il calendario per l'utilizzo della zona inserendo nello stesso le gare e gli allenamenti programmati per l'annata e propone alla Provincia i seguenti interventi per la gestione faunistico-ambientale della zona stessa:

- ripopolamento faunistico con capi di selvaggina idonea;
- sviluppo di attività volte al potenziamento della fauna selvatica;
- misure atte a prevenire i danni derivanti dall'attività cinotecnica, con eventuale collaborazione per la definizione degli stessi.

Per tali attività la Provincia può avvalersi della collaborazione delle Associazioni Cinofile.

ART. 4

L'attività di addestramento, allenamento, e gare dovrà essere svolta nel più ampio rispetto delle colture agricole; a tal fine il Comitato può stabilire particolari divieti e prescrizioni, anche temporanei, da proporre alla Provincia.

ART. 5

L'attività di addestramento e di allenamento è subordinata al possesso di tesserino di autorizzazione che viene rilasciato dalla Provincia previo istanza da redigersi su apposito modello ed il versamento di una quota pari a € 10,33 da effettuarsi sul c/c postale n. 12520144 intestato all'Amministrazione Provinciale di Asti – Servizio di Tesoreria.

La validità del tesserino è di **3 mesi** e precisamente di durata dal **1 gennaio al 31 marzo**.

Oltre al tesserino sono previsti blocchetti di tagliandi di ingresso alla zona (formati da n. 10 fogli) numerati, formato “madre e figlia”, con riferimento alla tessera stessa **al costo di € 50,00 per un massimo di 6 cani e di un blocchetto da 10 tagliandi numerati al costo di € 30,00 per un massimo di due cani contemporaneamente.**

Sono rigorosamente nominativi.

All'atto dell'ingresso nella zona, si provvederà a staccare **un tagliando “figlia” di ingresso**, da depositare nella cassetta posta all'ingresso della zona affinché, il servizio di vigilanza possa predisporre le relative verifiche.

Il ritiro delle tessere e dei tagliandi potrà essere effettuato presso l'Ufficio Caccia della Provincia, P.za San Martino, 11 (0141/433365-286-547) – Asti, muniti di una **marca da bollo da € 16,00.**

La validità dei tagliandi è pari alla **validità** delle tessere.

ART. 6

La zona è libera a tutti i possessori di cani da seguita residenti in provincia di Asti, nonché ai proprietari dei terreni inseriti nella zona.

Il tesserino di autorizzazione ha validità per tutte le zone cinofile istituite sul territorio provinciale ed in particolare dei Comuni di **Tonengo-Aramengo, Cassinasco-Monastero Bormida, Ferrere, Roccaverano.**

Per i residenti nei Comuni sul cui territorio è situata la zona cinofila, si potranno prevedere particolari agevolazioni.

Per i non residenti è consentito l'accesso unicamente nelle zone cinofile nelle quali sono inclusi il terreno di proprietà. Tale proprietà dovrà essere **documentata da visura catastale** o da **atto notarile**, ovvero opportunamente **autocertificata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.**

ART. 7

L'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita sono consentiti tutti i giorni esclusi il martedì ed il venerdì, dal sorgere del sole al tramonto.

Il Comitato potrà proporre variazioni agli orari ed alle date, nel rispetto delle indicazioni massime riportate nel comma precedente, per motivate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo.

ART. 8

Ogni addestratore potrà affluire nella zona con un massimo di **due o sei cani, previsti dai tesserini**, e l'addestramento non potrà protrarsi per un periodo superiore alle due ore consecutive.

Eventuali persone che volessero presenziare agli addestramenti, dovranno rimanere sulle strade senza accedere ai terreni.

E' comunque sempre vietato l'accesso sui terreni agricoli a qualsiasi tipo di automezzo.

ART. 9

Le quote previste all'art. 5 saranno introitate dalla Provincia, la quale provvederà ad istituire un'apposito capitolo di bilancio a destinazione vincolata, in Entrata ed in Spesa.

I fondi verranno utilizzati per la realizzazione degli interventi di gestione faunistico-ambientale della zona, anche attraverso l'elargizione di contributi alle Associazioni Cinofile, finalizzati alla realizzazione di interventi gestionali.

ART. 10

Il servizio di vigilanza sarà garantito dagli Agenti di Vigilanza della Provincia, coadiuvati dalle Guardie Giurate Venatorie Volontarie.

ART. 11

Coloro che non si atterranno alle disposizioni contenute nel presente documento saranno soggetti alla revoca del tesserino di autorizzazione di accesso alla zona per anni uno ed, in caso di recidiva, per anni tre, oltre ad incorrere, ove se ne ravvisassero gli estremi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali.

